

GENOA LEGAL FORUM

RISERVATO

DOSSIER
"SINDROME DI GENOVA"

Avv. SANDRO CANESTRINI
Avv. NICOLA CANESTRINI
Dr. CHIARA NICOLETTI
Dr. PIERANDREA PERINI

Rovereto, 17 giugno 2002 /k

Spettabile

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI GENOVA

DOSSIER “SINDROME DI GENOVA”

PRESENTAZIONE DI DENUNCE QUERELA PER DANNI IRREVERSIBILI DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE AI GAS LACRIMOGENI (CN E CS) DURANTE LE GIORNATE DEL G8 NEL LUGLIO 2001

Egregio Magistrato,

è stato scritto che il confine della democrazia, dell’effettività dei diritti e della legalità è passato per Genova e per il G8¹.

L’analisi della legittimità dell’uso dei gas lacrimogeni, ma – ancor prima – l’analisi delle sostanze che compongono i candelotti lacrimogeni sparati in inedita quantità nei giorni che vanno da giovedì 19 luglio 2001 a sabato 21 luglio 2001 non sono che un tassello dello sforzo congiunto di società civile, forze dell’ordine e magistratura di ricucire lo strappo della democrazia italiana creatosi in quelle giornate di Genova.

Il presente Dossier, che oltre alle notizie di reato contiene parti informative ed istanze presentate dalle difese ai sensi dell’articolo 90, Ic c.p.p., vuole offrire al magistrato inquirente elementi utili ai fini dell’azione investigativa, affinché – non solo per le giornate di Genova - sia fatta chiarezza nell’interesse della collettività.

Esso è articolato essenzialmente in quattro parti:

¹ Marcello Zinola, “*Dal G8 alla guerra e al terrorismo, i giornalisti testimoni della legalità e dell’effettività dei diritti*”, in “G8 - La penna più forte della spada”, edito dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazione Ligure dei giornalisti e Ordine dei giornalisti della Liguria.

I. DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

L'accurato studio condotto dai Prof. Nicola Loprieno (Università di Pisa), Prof. Angelo Abbondandolo (Università di Genova e IST-Genova) e Dr. Silvia Viaggi (Università di Genova e IST-Genova) porta a concludere gli stessi che

La documentazione di un'estesa serie di effetti mutageni genotossici positivi in vitro permette di classificare il CS quale "sostanza mutagena in vitro", sostanza intrinsecamente dotata di mutagenicità, capace di indurre nel materiale genetico effetti genotossici/mutageni².

Ancora:

In conclusione il CS, sulla base degli studi effettuati, risulta capace di indurre in cellule di mammifero coltivate in vitro, in più sistemi cellulari differenti, ampiamente utilizzati nella moderna sperimentazione sulla mutagenicità/genotossicità:

EFFETTI MUTAGENI (a carico dei geni)

EFFETTI CLASTOGENI (a carico della struttura dei cromosomi)

EFFETTI ANEUGENICI (a carico del numero dei cromosomi)

EFFETTI GENOTOSSICI (a carico delle substrutture cromosomiche).³

Il Dr. Edoardo Magnone della Facoltà di Scienze M.F.N. - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell' Università degli Studi di Genova, in uno studio sulle evidenze sperimentali del CS, conclude – tra l'altro - che

*c'è da segnalare che i dati epidemiologici disponibili sono ancora carenti anche per quanto riguarda il potenziale dell'agente in funzione degli effetti polmonari, tumorali e riproduttivi di lunga durata. In questo senso, visti i primi risultati, la **teratogenicità e la cangerogenità del composto utilizzato nei lacrimogeni non sono ritenuti effetti a lungo termine da escludere a priori e/o da sottovalutare.***

I dati termodinamici sperimentali sulla stabilità termica del composto CS dimostrano che si originano 20 sostanze diverse tra una temperatura compresa tra i 300°C e 900°C. Inoltre il danno tossicologico è stato approfondito solo per il 40% delle sostanze emesse dal CS per decomposizione ad alta temperatura.

Il sinergismo tossicologico sia delle sostanze prodotte dalla decomposizione del CS puro che dalla presenza di di altri lacrimogeni (CN) dovrebbe essere approfondito e non aprioristicamente escluso. Infatti, dalla bibliografia raccolta non si nota nessun dato sulla tossicità nei confronti dell'uomo di miscele di gas lacrimogeni ⁴.

² Cfr. *infra* nel presente Dossier, Proff. Loprieno, Abbondandolo, Viaggi MALONONITRILE – CS. DATI SULLA MUTAGENICITÀ. CAS No. 2698411 (0-CHLOROBENZALMALONONITRILE). Evidenziazione aggiunta.

³ Ibidem.

⁴ Cfr. *infra*, Dr. Magnone, 2-CLOROBENZILIDENEMALONONITRILE (CS):EVIDENZE SPERIMENTALI. Evidenziazione aggiunta.

Continua lo stesso chimico Dr. Magnone:

*viene dimostrata la conversione, mediante idrolisi, dell'agente CS a malononitrile e, successivamente convertito, nei tessuti, in **acido cianidrico (HCN)**. (...) Alla luce dei dati sperimentali il CS può essere considerato, a tutti gli effetti, il precursore dell'HCN⁵.*

Nello stesso senso, una associazione di medici indipendenti svizzeri chiamata VUA (*Vereinigung unabhängiger Ärztinnen und Ärzte*) già nel maggio 1996 chiedeva l'immediata messa al bando del gas lacrimogeno CS, denunciando il pericolo di lesioni della cornea, crisi cardiorespiratorie, edemi polmonari dall'esito letale in relazione alle esposizioni al gas CS⁶.

L'allergologo Dr. Mauro Baldassini, in uno studio sulla Fisiopatologia da CS che verrà depositato durante le indagini preliminari, statuisce che

l'esposizione cronica (per cronicità si intende sia il contatto ripetuto con la sostanza che la permanenza prolungata per la scarsa biodegradabilità) può inoltre provocare anemia (cianmetaemoglobina) e danni cromosomiali con rischio oncogeno.

Ancora, la pubblicazione statunitense The Journal of the American Medical Association nel 1989 (!) statuiva che

*From a toxicological perspective, there is a great need for epidemiologic and more laboratory research that would illuminate the full health consequences of exposure to tear gas compounds such as CS. **The possibility of long-term health consequences such as tumor formation, reproductive effects, and pulmonary disease is especially disturbing in view of the multiple exposures sustained by demonstrators and non-demonstrators alike in some areas of civilian unrest**⁷.*

Nell'identico senso di un rischio concreto per la salute nell'esposizione al gas CS, lo stesso Ministero Italiano della Sanità, in una circolare dell'Unità di Crisi ad alta priorità⁸, il 12 ottobre 2001 ha diffuso delle schede relative ad agenti chimici che potrebbero essere usati per aggressione bellica o terroristica, inserendo, fra gli altri, anche i gas lacrimogeni CN e CS fra tali agenti chimici.

La circolare, pur menzionando solamente i "danni transitori", segnala – oltre a bruciore oculare, eritema palpebrale, blefarospasmo, congiuntivite, fotofobia, cecità temporanea, bruciore faringeo, eritemi e dermatiti bollose, ecc. – espressamente il "rischio

⁵ Ibidem.

⁶ VUA, *Protest gegen Züricher Polizeieinsatz vom 1.Mai 1996*, sub www.vua.ch (cfr. Parte I).

⁷ Howard Hu, MD, MPH; Jonathan Fine, MD; Paul Epstein, MD, MPH; Karl Kelsey, MD, MOH; Preston Reynolds, MD, PhD; Bailus Walker, PhD, MPH, *Tear Gas: Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?* in The Journal of the American Medical Association, August 4, 1989, Vol. 262, No. 5. Per il documento integrale, cfr. *infra*, ma anche http://www.zarc.com/english/tear_gases/jamateargastoxic.html (visitato il 13 giugno 2002). Enfasi nel testo. [Le possibilità di conseguenze mediche a lungo termine, quali formazioni di tumori, effetti sull'apparato riproduttivo e malattie polmonari è particolarmente preoccupante, considerando l'esposizione alla quale vengono sottoposti dimostranti e non dimostranti in caso di operazioni di ordine pubblico, traduzione nostra.]

⁸ N.400.3 / 120.33/4545, allegata al presente Dossier sub (IV).

di edema polmonare” consigliando ai Presidi Sanitari di attuare una terapia antiossigenante per i soggetti colpiti dagli attacchi terroristici condotti con tali gas⁹.

Anche Amnesty International ha raccolto documentazione su decessi / lesioni irreversibili che sono riconducibili all'esposizione ai gas lacrimogeni¹⁰:

In 1999 a report by the UK Police Complaints Authority revealed that in 40 per cent of the 135 cases reviewed, CS gas had not been used in self-defence, that is, contrary to guidelines. In 14 per cent of cases CS gas had been used on people already physically restrained by police officers; in four per cent of cases the person had already been handcuffed. In addition, it was revealed that 75 per cent of police forces in the UK had drawn up their own “additional” guidelines and it was not at all clear whether these fell within the national guidelines. Surveys conducted in the UK on the effects of CS gas also raise serious concerns. One UK survey has shown that out of a sample of 34 people sprayed, only two recovered within the usual recovery period, while half were still suffering from symptoms more than a week later.

(...)

*In Bolivia the indiscriminate use of tear gas by members of the Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), Mobile Rural Patrol Unit, and the army to disperse mass demonstrations and strikes in El Chapare region between April and June 1998 **left four people dead as a result of tear gas inhalation**. Among the dead was Raul Diaz Camacho, a 16-month-old boy. At least five children were severely affected when tear gas canisters were thrown into the crowds in the towns of Villa Tunari and Los Yungas. A 10-year-old boy and a 17-year-old girl sustained head and facial injuries caused by the impact of tear gas canisters. In the town of Shinahota, several children were affected when gas canisters were thrown into the local school.*

II. LEGALITÀ DEI GAS NELL'ORDINAMENTO ITALIANO¹¹

Il CS entra a far parte dell'armamento standard in dotazione alle forze di pubblica sicurezza nel 1991, con il DPR 5 ottobre 1991, n. 359 (in Gazz. Uff., 11 novembre, n. 264), rubricato *Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*.

In particolare, l'articolo 12, comma 2, del citato DPR stabilisce che "gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti simili, ad effetto neutralizzante **reversibile**.¹²"

⁹ Idem, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio III / III, p.14.

¹⁰ Stopping the torture trade, Amnesty International Publication, London, 2001 (AI Index: ACT 40/002/2001), pp.9 ss. Cfr. *infra* nel presente Dossier (parte IV). Enfasi aggiunta.

¹¹ Si anticipa in questa sede per comodità espositiva la Parte III del Dossier.

¹² Evidenziazione aggiunta.

Ferma restando la necessità di verificare la regolarità dell'adozione di tale sostanza tra quelle in uso alle forze di pubblica sicurezza, le denunce allegate permettono comunque di ipotizzare una violazione dell'art. 12, IIC del DPR 359/1991, dato che documentano lesioni polmonari, dermatiti, tonsilliti, perfino un papilloma – lesioni tutte irreversibili.

Se, a seguito delle analisi peritali eseguite sui candelotti inesplosi che la S.V. vorrà disporre, verrà confermata la relazione tra esposizione ai gas e tali lesioni, i gas in uso sarebbero certamente *contra legem* in quanto risulterebbero produttivi appunto di effetti irreversibili.

Sempre dal punto di vista del diritto interno, gravi perplessità suscita peraltro anche l'uso indiscriminato delle armi da guerra¹³ sulla folla di manifestanti (secondo numerosissime testimonianze sparati anche ad altezza d'uomo), dato che immagini televisive e fotografiche portano ad escludere l'operatività della scriminante di cui all'articolo 53 CP, che richiede – affinché non sussistano figure di reato - la necessità di vincere una resistenza o di respingere una violenza.

Anche in **ambito internazionale**, l'uso di armi chimiche è da tempo oggetto di normativa restrittiva.

Se è vero che per l'uso non bellico non risulta applicabile il Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (cd. Protocollo di Ginevra, entrato nell'ordinamento italiano con il Regio decreto 6 gennaio 1928, n. 194 in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45) – che peraltro ne vieterebbe l'uso contro il "nemico" proprio per le sue micidiali potenzialità offensive! –, l'uso dei gas per scopi di cd. ordine pubblico deve essere coordinato con la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

Detta Convenzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, (in sigla CWC - *Chemical Weapons Convention*), ratificata in Italia nel 1995 ed entrata in vigore con il deposito del 65mo strumento di ratifica il 29 aprile 1997, definisce come armi chimiche nel combinato disposto dei commi I e II dell'articolo 2

- tutti gli aggressivi chimici, nonchè

¹³ La giurisprudenza annovera nella categoria di aggressivi chimici / armi da guerra ex art. 1 L.110/1975 tutte le sostanze gassose, liquide o solide, che, diffuse nell'area e sparse sulle acque o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni anatomico - funzionali di varia natura, tali da compromettere, in via definitiva o solo anche temporanea, l'integrità dell'organismo umano. In relazione agli effetti che si producono sull'organismo medesimo, tali sostanze si distinguono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i lacrimogeni (Cassazione 30.1.1982, Boscarolo in Cass. pen. 1982 pag. 2058). Sono dunque compresi nella categoria delle armi da guerra i "candelotti lacrimogeni" (Cassazione 30.1.1982 citata). Cfr. anche Cass, II; 25 marzo 1982, n.3093, secondo cui le bombe lacrimogene sono aggressivi chimici la cui detenzione è punita dall'articolo 1, L. 18 aprile 1975, n.110.

- i mezzi usati o predisposti per consentirne l'impiego militare sia contro eserciti (offensivo) che contro civili (repressivo), che possiedono le proprietà intrinseche o potenziali di praticare negli uomini lesioni di diversa natura (da una inefficienza momentanea di uno dei cinque sensi sino alla morte).

Pur dovendo riservare ogni determinazione definitiva sulla riconducibilità di una o più sostanze chimiche contenute nei candelotti lacrimogeni a quelle vietate da detta Convenzione alla disponenda perizia, si può tuttavia affermare che l'acido cianidrico (HCN 74-90-8), ricompreso nella III Tabella allegata a tale convenzione alla voce A (composti chimici tossici) è un metabolita del CS¹⁴.

III. LE SINGOLE DENUNCE

La terza parte del presente Dossier è formata dalle denunce presentate dai cittadini che tuttora stanno patendo le conseguenze dell'esposizione ai lacrimogeni.

Le denunce qui allegate non possono tuttavia essere considerate esaustive dei danni subiti dai manifestanti, dagli appartenenti delle forze dell'ordine, dai cittadini di Genova.

Infatti, da un lato agli atti della Procura di Genova vi sono decine e decine di denunce e querele, depositate nei mesi autunnali dell'anno scorso, le quali riportano praticamente tutte le sofferenze inflitte tramite l'uso indiscriminato dei gas¹⁵.

D'altra parte, anche recenti trasmissioni televisive¹⁶ hanno documentato come tra le stesse forze dell'ordine vi siano stati casi di patologie mai portati a conoscenza dell'opinione pubblica prima di allora¹⁷.

I reati astrattamente ipotizzabili – e dei quali si chiede *in primis* evidentemente l'identificazione degli autori anche lungo la catena gerarchica secondo la acquisenda documentazione – che ora sono sottoposti all'azione rigorosa di accertamento da parte del

¹⁴ Magnone, cit., pag. 18, che documenta anche la formazione del ione cianuro CN nei tessuti canini dopo la somministrazione endovenosa di CS.

¹⁵ Lo stesso funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Giovanni De Gennajo nella sua relazione alla Commissione parlamentare d'indagine sui fatti di Genova nell'audizione del 8 agosto 2001 evidenzia di aver emanato una circolare nel febbraio 2002 con la quale raccomanda la massima prudenza ed attenzione nell'impiego dei lacrimogeni, che *“devono essere considerati rimedio estremo per fronteggiare situazioni di particolare gravità non altrimenti gestibili per il forte impatto che provocano sulla folla”* (cfr. pagina 111ss. della relazione stenografica, reperibile, fra l'altro sub www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/01c01/indag/sui_fatti_di_genova/2001/0808/s010.htm (visitato il 20 ottobre 2001).

¹⁶ Il riferimento è alle trasmissioni Link, andata in onda con un servizio sui “Gassati di Genova” su Canale 5 in data 27 aprile 2002 a cura di Davide Corallo, nonché allo speciale Primo Piano, andato in onda su Rai3 in data 29 aprile 2002 a cura di Giorgio Galleano.

¹⁷ Si veda, a questo proposito, nella IV parte del presente dossier la lettera di forte preoccupazione per i lavoratori della Polizia di Stato presenti a Genova che il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia – Segreteria Provinciale di Bologna ha spedito in data 9 maggio 2002 al Dirigente del VVI reparto Mobile, al Questore di Bologna, al Dirigente l'Ufficio Sanitario del Reparto Mobile, al Dirigente l'Ufficio Sanitario della Questura, senza che ad oggi sia giunta risposta.

magistrato, oltre alle lesioni personali dolose gravi e gravissime ai sensi degli artt. 582 e 583, commi II e III CP, il getto di cose pericolose ai sensi dell'articolo 674 CP nonché l'abuso di ufficio ai sensi dell'articolo 323 CP.

Infatti le lesioni personali gravi sarebbero integrate dalla malattia / incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai giorni 40, nonché dai casi in cui verrà accertato l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni personali gravissime sarebbero invece integrate – come è noto – nei casi in cui l'azione investigativa della magistratura dovesse riscontrare una malattia certamente o probabilmente insanabile.

D'altra parte, il reato di cui all'articolo 323 CP è configurabile quando il pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni in violazioni di legge o di regolamento intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto – danno che secondo concorde dottrina e giurisprudenza può avere natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

In via **istruttoria**, oltre alla necessità già evidenziata supra di una perizia sui candelotti di lacrimogeni dei tipi CN e CS usati a Genova la difesa delle parti offese formula formale istanza affinché che il Magistrato voglia disporre

- l'acquisizione delle ordinanze di servizio con identificazione della catena di comando competente per l'uso dei gas lacrimogeni;
- l'acquisizione dei brogliacci di comunicazione radio per stabilire secondo quali criteri fu ordinato l'uso dei gas;
- l'acquisizione delle regole d'ingaggio dei corpi impegnati a Genova;
- l'esibizione della documentazione comprovante la quantità / il numero di ciascun tipo di lacrimogeno usato nelle giornate di Genova¹⁸ (sia al CS che al CN, sia in candelotti che sotto forma di miscela contenuta negli idranti).

Dalla documentazione scientifica prodotta, nonché dalle figure di reato ipotizzabili sulla base delle denunce qui allegate con relativi riscontri oggettivi (perizie, certificazioni, ecc. che ci si riserva di produrre in originale) risulta peraltro che dovrà essere valutata la necessità di disporre il sequestro del gas lacrimogeno, sia a titolo di sequestro probatorio che preventivo ai sensi degli artt. 253 ss e 321 cpp.

In particolare, sussiste certamente la necessità di **sequestro probatorio** che abbia ad oggetto un contenitore di gas lacrimogeno per ognuno delle tipologie usate (CN, CS, candelotti a mano, bombolette, candelotti atti ad essere lanciati con lance sparalacrimogeni, ecc.), dato che – almeno fino a quando non verrà accertata con una indagine peritale la composizione delle miscele di gas lacrimogeni usate – i gas lacrimogeni non solo costituiscono potenzialmente corpo del reato, ma la loro acquisizione è indispensabile all'accertamento dei fatti.

¹⁸ E' infatti evidente che la concentrazione è uno dei fattori che maggiormente influisce sulla tossicità del prodotto, e dunque sulla configurabilità dei reati ipotizzati.

Ma soprattutto un argomento pare alla difesa di stringente evidenza affinché venga emesso il decreto di **sequestro preventivo**: la libera disponibilità dei gas lacrimogeni concreta, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., il pericolo *concreto* che vengano commessi altri reati della stessa specie qui sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Infatti, sulla base della documentazione scientifica internazionale ed italiana, già parzialmente citata e qui allegata sub (I) risulta un serio pericolo per la incolumità fisica dei cittadini tutti, tanto da far concludere gli esperti chimici che

*sulla base della nostra esperienza (per alcuni di noi trenta-quarantennale) nella valutazione del potenziale mutageno/genotossico di sostanze chimiche di diversa struttura e reattività biologica, l'analisi dei dati sperimentali disponibili ci porta a concludere che il **CS è una sostanza mutagena/genotossica**. In assenza di studi adeguati effettuati su animali in vivo, il rischio mutageno per l'uomo derivante dall'esposizione al CS rimane da definire, tuttavia **l'esposizione umana va considerata con preoccupazione**.¹⁹*

In via istruttoria, tenuto conto degli studi scientifici che indicano la **cancerogenicità** dei gas lacrimogeni, ed in particolare di quelli al gas CS, si chiede dunque che il PM disponga il **sequestro preventivo** dei depositi dei gas lacrimogeni in tutta Italia e degli stabilimenti che li producono²⁰, sussistendone i requisiti di urgenza ex 321, IIIbis CPP, o in subordine, ai sensi del cI, 321 CPP.

IV. MATERIALE INFORMATIVO

Il presente dossier si conclude offrendo all'attenzione del Giudice una gamma di informazioni molto vasta, riunita sotto al comune denominatore "gas lacrimogeni".

Si tratta, in breve, della seguente documentazione:

- ❑ **Stopping the torture trade**, Amnesty International Publications, London, 2001 (AI Index: ACT 40/002/2001);
- ❑ Lettera della segreteria provinciale di Bologna del **SIULP** dd. 9 maggio 2002;
- ❑ Note riassuntive sulla prima sezione della **Commissione Diritti fondamentali e Globalizzazione** dd. 8 maggio 2002 e Comunicato stampa dd. 15 giugno 2002;

¹⁹ Loprieno, Abbondandolo, Vecchi cit. Enfasi aggiunta.

²⁰ Dai rilievi effettuati risulta peraltro che la sola produttrice in Italia dei gas lacrimogeni sia la SIMAD SPA, con sede ad Orticola (AQ), Strada Statale Tiburtina - km 64, iscritta al registro delle Imprese dell'Aquila sub n.00083350660 con il seguente oggetto sociale: "fabbricazione di prodotti chimici in generale, comprese materie prime e manufatti illuminanti, fumogeni ed esplodenti; la fabbricazione di cartucce da caccia, il tiro e la difesa; la fabbricazione di prodotti metallici comprese armi ed accessori; la fabbricazione di prodotti galenici e sanitari nonché il commercio in genere dei prodotti suddetti".

- ❑ **Questionario esplorativo:** rilevazione epidemiologica sugli effetti degli agenti irritanti usati a Genova di Laura Corradi (Università di Venezia) e Giampiero Ruani (CNR Bologna);
- ❑ **Interrogazione a risposta scritta** sulla pericolosità dei gas lacrimogeni al Ministero dell'Interno n. 4/01352 dd. 5 febbraio 2002 a firma del senatore Francesco Martone²¹;
- ❑ Visura registro Imprese della **Simad SpA** dd. 22 maggio 2002
- ❑ **Circolare** ad Alta Priorità dell'Unità di Crisi del Ministero della Salute dd. 12 ottobre 2001.

Con ossequio.

Avv. Nicola Canestrini

²¹ Detta interrogazione è rimasta ad oggi priva di riscontro.

RISERVATO